

**N. 04245/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 06987/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6987 del 2013, proposto dalla s.a.s. Pasternak di Buscicchio Cinzia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Landolfi e Sabrina Marotta, con domicilio eletto presso E Associati Studio Liccardo Landolfi in Roma, via Ovidio, 20;

***contro***

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 360/2013, resa tra le parti, concernente revoca parità scolastica;

Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Puglia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2013 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l'avvocato Landolfi;

Ritenuto, nell'esame proprio della fase cautelare, che l'appello, avuto riguardo in particolare agli elementi di fatto acquisiti al giudizio, non appare assistito da profili di *fumus boni iuris* tali da far ritenere non condivisibili le motivazioni dell'ordinanza impugnata;

Ritenuti sussistere motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 6987/2013).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)